

Ordinanza del DATEC

**sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche
(Ocrri)**

Rapporto esplicativo

Giugno 2015

1 Introduzione e commento generale

1.1 Situazione iniziale

Le nuove disposizioni della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) concernenti la rinaturazione delle acque, in vigore dal 1° gennaio 2011, mirano tra l'altro a ridurre gli effetti negativi dello sfruttamento idroelettrico sui corsi d'acqua. Sono prescritte misure concernenti la riduzione degli effetti delle variazioni repentine e artificiali del deflusso dei corsi d'acqua (deflussi discontinui) a valle delle centrali idroelettriche, la riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo nonché il ripristino della libera circolazione dei pesci (risanamento secondo la legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca, LFSP; RS 923.0). Per risanare i deflussi discontinui, il legislatore predilige le misure di natura edile. In questo settore, misure d'esercizio possono essere ordinate solo su domanda del detentore di una centrale idroelettrica (art. 39a cpv. 1 LPAC). Negli altri settori, invece, ad esempio per quanto concerne le misure per riattivare il bilancio in materiale solido di fondo, il legislatore non dà la priorità né alle misure edili né alle misure d'esercizio.

Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento ecologico è disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01). Ai detentori di centrali idroelettriche tenuti ad attuare misure di risanamento è rimborsata la totalità dei costi computabili. Gli indennizzi sono finanziati mediante un supplemento di 0,1 cts./kWh sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Il versamento è effettuato attraverso la società nazionale di rete Swissgrid. La procedura di indennizzo delle misure di risanamento è disciplinata negli articoli 17d e seguenti OEn. L'appendice 1.7 OEn contiene disposizioni sui requisiti della domanda, sui criteri di valutazione della domanda e sui costi computabili.

Secondo l'appendice 1.7 numero 3.1 OEn sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di risanamento. Il numero 3.1 elenca in modo non esaustivo i costi computabili, mentre il numero 3.3 attribuisce espressamente al DATEC il compito di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza si fonda su tale mandato.

Contemporaneamente alla presente ordinanza, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha elaborato, in collaborazione con varie cerchie interessate (Ufficio federale dell'energia, Cantoni, rappresentanti delle centrali idroelettriche e associazioni ambientaliste) il modulo dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (<http://www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung/index.html?lang=it>) relativo al finanziamento delle misure di risanamento ecologico delle centrali idroelettriche esistenti nei settori della migrazione dei pesci, dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale solido di fondo, che approfondisce tra l'altro la tematica del calcolo dei costi computabili per le misure d'esercizio.

1.2 Punti principali e motivazione della regolamentazione proposta

Per costi computabili che insorgono a seguito degli effetti delle misure di risanamento sull'esercizio di una centrale idroelettrica s'intendono i mancati ricavi dovuti a uno spostamento nel tempo della produzione di elettricità o a una minor produzione energetica.

Questi costi insorgono ogni qualvolta vengono adottate di misure d'esercizio per il risanamento. Anche le misure edili possono però tradursi in una minor produzione energetica e, di conseguenza, in mancati ricavi: ad esempio, l'installazione di una griglia fine per respingere i pesci che migrano verso valle può ridurre la produzione poiché la quantità di acqua che defluisce attraverso la griglia è minore.

Mancati ricavi possono risultare quando una misura di risanamento provoca una minore produzione energetica, poiché disponibilità di acqua da turbinare è ridotta come ad esempio nel caso di piene artificiali attuate per favorire il trasporto del materiale solido di fondo.

Mancati ricavi possono anche risultare quando una misura di risanamento causa uno spostamento nel tempo della produzione di elettricità, ad esempio a causa dell'avvio o dello spegnimento più lenti delle turbine. Benché spesso sull'intero anno la produzione di elettricità con e senza la misura di risanamento sia la stessa, l'energia deve essere venduta a prezzi più bassi. I mancati ricavi dovuti a uno spostamento nel tempo della produzione concernono in particolare le centrali ad accumulazione e le centrali a pompaggio-turbinaggio. In questo tipo di centrali vi è la possibilità di regolare la produzione energetica in modo determinante in funzione dei prezzi di mercato correnti e, di conseguenza, di ottimizzare i ricavi.

A differenza delle misure edili, i cui costi possono essere dimostrati mediante giustificativi, il calcolo dei mancati ricavi computabili è più complesso: non ci sono infatti giustificativi che dimostrano la differenza tra la produzione con e senza la misura di risanamento in base a misurazioni. Questa differenza può essere determinata unicamente mediante calcoli su modelli. Inoltre, i prezzi dell'energia variano notevolmente sull'arco del giorno e dell'anno e non sono noti in anticipo.

Per determinare i mancati ricavi a seguito delle misure di risanamento sono ipotizzabili da un lato approcci secondo cui per ogni anno si calcola, a posteriori, la differenza tra la produzione con la misura di risanamento e la produzione senza la misura di risanamento. Dall'altro, è ipotizzabile calcolare i mancati ricavi in base ai profili della produzione di riferimento, determinando così i mancati ricavi «medi». Di seguito sono presentate alcune varianti esaminate nell'ambito dell'elaborazione della presente ordinanza:

1. per ogni anno è calcolata, a posteriori, la differenza tra la produzione effettiva con la misura di risanamento e la produzione energetica potenziale senza la misura determinata mediante un calcolo su modello. Tale differenza è moltiplicata per i prezzi effettivi dell'elettricità ed è versato l'importo corrispondente;
2. con l'ausilio di calcoli su modelli, per ogni anno è calcolata, a posteriori, la differenza tra la produzione con la misura di risanamento e la produzione senza la misura di risanamento. Sono utilizzati gli afflussi effettivi noti e i prezzi spot dell'elettricità alla borsa svizzera dell'anno considerato. I parametri del modello sono definiti in base agli ultimi 10 anni rappresentativi e stabiliti nella prima decisione in merito al finanziamento;
3. prima della decisione in merito al finanziamento è calcolata la differenza tra la produzione effettiva senza la misura di risanamento e la produzione energetica con la misura di risanamento determinata mediante un calcolo su modello. Tale differenza è moltiplicata per la stima dei prezzi futuri dell'elettricità. I mancati ricavi corrispondenti sono capitalizzati in base alla durata dell'indennizzo e versati in anticipo;
4. come nella variante 3, prima della decisione in merito al finanziamento è calcolata la differenza tra la produzione effettiva senza la misura di risanamento e la produzione energetica con la misura di risanamento determinata mediante un calcolo su modello. Come nella variante 1, tale differenza è moltiplicata a posteriori per i prezzi effettivi dell'elettricità ed è versato l'importo corrispondente.

A seguito di un confronto con il settore idroelettrico sono stati scartati gli approcci del secondo gruppo (varianti 3 e 4) a favore delle varianti che rispecchiano più da vicino la situazione reale (calcolo annuale a posteriori). Poiché il metodo che consiste nel calcolare la differenza tra le cifre effettive della produzione (con la misura di risanamento) e il risultato del calcolo su modello (senza la misura di risanamento) è considerato concordemente poco aderente alla situazione reale, la regolamentazione proposta si basa sulla variante 2. Il raffronto tra due calcoli su modello (basato su modelli calibrati) evita nel miglior modo possibile sopravvalutazioni e sottovalutazioni sistematiche nel calcolo dei minori ricavi.

Oltre al tradizionale mercato dell'elettricità dove si verificano mancati ricavi, da alcuni anni per le imprese produttrici di energia elettrica vi è come mercato alternativo la possibilità di offrire prestazioni di servizio relative al sistema. In futuro, non è quindi da escludere che vi saranno anche altri modelli di mercato. In simili mercati alternativi, le misure di risanamento possono essere all'origine di mancati ricavi. Al momento, per questi mercati, non sono disponibili metodi con cui calcolare in modo plausibile i mancati ricavi. I minori ricavi determinati dalle prestazioni di servizio relative al sistema saranno remunerati non appena potrà essere stabilito un metodo di calcolo idoneo (plausibile e attuabile). Si è pertanto deciso di valutare costantemente la situazione in collaborazione con il settore idroelettrico e di esaminare la fattibilità degli approcci di calcolo.

1.3 Attuazione

La procedura di esame delle domande d'assegnazione e di versamento dell'indennizzo è disciplinata dagli articoli 17d e seguenti e all'appendice 1.7 OEn.

Anche in caso di misure d'esercizio, la centrale idroelettrica deve presentare una domanda di indennizzo prima dell'attuazione della misura e può avviarne l'attuazione solo dopo la conferma di massima dell'indennizzo da parte di Swissgrid. Nell'ambito di tale domanda, la centrale idroelettrica deve fornire i parametri per il calcolo su modello della produzione energetica con e senza la misura di risanamento (cfr. spiegazioni agli artt. 3 e 4). Con questa configurazione di modello basata sulle portate effettive e sui prezzi dell'energia sono calcolati i mancati ricavi annui relativi agli ultimi 10 anni rappresentativi, in modo tale da poter indicare nella domanda il valore atteso dell'indennizzo («ammontare presumibile dell'indennizzo» secondo l'art. 17^{d^{ter}} OEn).

Una volta attuata la misura, il detentore della centrale elettrica presenta annualmente una domanda di versamento dell'indennizzo, in cui illustra in modo plausibile l'importo dell'indennizzo secondo le disposizioni dell'ordinanza (cfr. spiegazioni agli artt. 3 e 4). Successivamente viene versato l'indennizzo.

Anche per le misure d'esercizio e le altre misure periodiche (p. es. gettate di ghiaia) vengono indennizzate soltanto se la loro attuazione inizia al più tardi il 31 dicembre 2030 e se le misure da quel momento sono realizzate periodicamente (art. 83a LPAc).

I Cantoni e l'UFAM possono ricorrere a esperti esterni per la verifica dei calcoli dei detentori delle centrali idroelettriche.

Per quanto concerne la protezione giuridica, si applica l'articolo 25 della legge sull'energia (LEne). In particolare, le decisioni di Swissgrid possono essere contestate entro 30 giorni presso la Commissione federale dell'energia elettrica (ECom), la quale emana una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

Art. 2 *Costi computabili*

L'appendice 1.7 numero 3.1 OEn stabilisce quali costi delle misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche sono computabili ai fini dell'indennizzo. Tra questi rientrano, tra l'altro, i costi per l'esecuzione delle misure (lett. c) e per alcune dotazioni di acqua (lett. e). L'articolo 2 della presente ordinanza precisa cosa contraddistingue questi costi relativi agli effetti delle misure di risanamento sull'esercizio e, pertanto, concretizza la norma dell'OEN in questo ambito specifico. Al capoverso 1 sono enumerati i tipi di costi d'esercizio. Si tratta dei mancati ricavi a seguito degli effetti delle misure di risanamento sull'esercizio di una centrale idroelettrica causati da una minore produzione energetica o da uno spostamento nel tempo della produzione energetica.

A differenza delle misure edili, i cui costi insorgono una sola volta, per le misure d'esercizio occorre disciplinare la durata del versamento periodico. Per quanto riguarda la durata della remunerazione sono stati esaminati vari scenari. I motivi che giustificano la durata di 40 anni di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono i seguenti:

- in media, anche la durata di vita delle misure edili è di circa 40 anni; di conseguenza, i due tipi di misure sono trattate allo stesso modo;
- la durata della remunerazione è indipendente dalla durata della concessione: ciò corrisponde alla volontà del legislatore di indennizzare le misure di risanamento per tutte le centrali idroelettriche esistenti indipendentemente dalla concessione (rinnovo della concessione, durata residua della concessione più o meno lunga) e non comporta problemi, in particolare in caso di diritti preesistenti.

L'indennizzo è limitato espressamente alla scadenza della concessione secondo l'appendice 1.7 numero 3.1 lettera e OEn solo per i mancati ricavi dovuti alla dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci.

La durata del versamento di 40 anni si applica per analogia anche alle misure periodiche che non hanno effetti sull'esercizio di una centrale idroelettrica (ad es. gettata periodica di ghiaia per ripristinare e migliorare le aree di deposizione delle uova per i pesci). Anche in questo caso, ciò riflette la volontà del legislatore: una durata dell'indennizzo indipendente dalla durata della concessione e, quanto alla durata della remunerazione, la parità di trattamento dei concessionari che adottano misure d'esercizio e dei concessionari che adottano misure edili. Nel caso di queste misure periodiche, i costi possono essere determinati ogni volta dopo l'esecuzione mediante i giustificativi, che servono da prova.

Art. 3 Mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica

L'articolo 3 regola il calcolo dei costi computabili (per «anno d'esercizio») dei mancati ricavi dovuti alla minore produzione senza spostamento nel tempo della produzione (ad es. a causa degli abbassamenti delle ritenute per l'attivazione del trasporto del materiale solido di fondo o della dotazione supplementare per un impianto di risalita dei pesci).

Attraverso un semplice modello di calcolo si stabilisce come calcolare la produzione energetica in base a parametri specifici dell'impianto quali la portata utilizzabile, il salto utilizzabile e il rendimento complessivo (formula: potenza= portata x salto netto x accelerazione di gravità x rendimento; produzione energetica= potenza x tempo di funzionamento delle turbine). Ad eccezione della portata, i parametri devono essere definiti come valori costanti oppure come funzioni univoche a seconda delle portate effettive. Il modello di calcolo deve essere convalidato mediante i dati esistenti relativi ai dieci anni d'esercizio rappresentativi (cfr. art. 5).

Sulla base del modello elaborato, la produzione energetica è calcolata una volta con la misura di risanamento e una volta senza. Si procede quindi a un raffronto tra gli esercizi con le misure di risanamento e senza le misure di risanamento che sarebbero stati possibili sul piano tecnico e in base alle portate effettive nonché ammissibili sul piano giuridico (compreso un eventuale regolamento d'esercizio). La mancata produzione risulta dalla differenza dei valori.

Questo principio si applica anche nel caso in cui il detentore dell'impianto ha adottato negli ultimi anni misure di risanamento supplementari facoltative; per queste, in futuro percepirà un indennizzo (non retroattivamente).

Ogni anno, a posteriori, la portata nota (valore orario) viene inserito nel modello di calcolo. Le mancate produzioni orarie così calcolate sono moltiplicate per i prezzi spot dell'elettricità rilevati nel corrispondente momento alla borsa per l'area di mercato Svizzera (prezzi Swissix). La conversione in franchi svizzeri dei prezzi Swissix negoziati in euro si basa sul tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera. Il risultato corrisponde ai mancati ricavi orari. Dalla loro somma per l'intero anno d'esercizio, risulta l'importo annuo dell'indennizzo.

Se alla borsa di riferimento si dovesse in futuro passare a prezzi stabiliti ogni 15 minuti, l'ordinanza sarà adeguata in modo tale che il calcolo venga effettuato per intervalli di tempo di 15 minuti.

Per le centrali idroelettriche i cui detentori beneficiano di una remunerazione di cui agli articoli 7, 7a e 28a LEno sono determinanti le remunerazioni applicate nel corrispondente momento e non i prezzi Swissix dell'elettricità.

Nel caso in cui risultino minori ricavi soltanto per una durata limitata dovuti in particolare ad attività di costruzione legate a misure di risanamento, il calcolo dell'indennità tiene conto unicamente della durata della limitazione.

Per i casi di minore produzione energetica senza spostamento nel tempo della produzione, l'UFAM metterà a disposizione gratuitamente un opportuno ausilio elettronico sotto forma di modello di calcolo.

Art. 4 Mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica

L'articolo 4 disciplina il calcolo per un anno d'esercizio dei costi computabili per i mancati ricavi dovuti a uno spostamento nel tempo della produzione e a un'eventuale minore produzione.

Con l'ausilio di un software per l'ottimizzazione dei ricavi delle centrali idroelettriche di uso corrente sul mercato (stesso prodotto già in uso presso il detentore della centrale idroelettrica), si stabilisce come calcolare la produzione energetica in base ai parametri specifici dell'impianto (portata utilizzabile, salto utilizzabile, rendimento complessivo) in modo tale che la produzione ai prezzi applicati nel corrispondente momento avrebbe generato i maggiori ricavi possibili. Ad eccezione della portata, i parametri devono essere definiti come valori costanti oppure come funzioni univoche a seconda delle portate effettive. Le funzioni impiegate nel software di ottimizzazione e le relative interdipendenze devono essere espresse in modo trasparente e plausibile.

Il software di ottimizzazione deve essere convalidato in base ai dati esistenti relativi agli ultimi 10 anni d'esercizio rappresentativi (cfr. art. 5).

Con l'ausilio del software di ottimizzazione e dei parametri definiti si calcolano i ricavi tenendo conto delle portate e dei prezzi di mercato effettivi, una volta senza e una volta con la misura di risanamento. Si effettua quindi un raffronto tra gli esercizi senza le misure di risanamento e quelli con le misure di risanamento che nell'impianto sarebbero stati possibili sul piano tecnico e in base alle portate effettive nonché ammissibili sul

piano giuridico (compreso un eventuale regolamento d'esercizio) e che avrebbero generato i maggiori ricavi possibili in base ai prezzi Swissix nel corrispondente momento. Ad esempio, una centrale idroelettrica che secondo il regolamento d'esercizio deve interrompere l'esercizio al sopraggiungere di una piena, convogliando l'intera portata e il materiale solido nei corsi d'acqua per evitare danni alle turbine, non può considerare questa misura come una misura di risanamento ai sensi della LPAc. Lo stesso dicasi nel caso di una centrale idroelettrica che secondo il regolamento d'esercizio deve lavare lo sbarramento per evitare l'interramento e l'ostruzione di uno scaricatore di fondo.

Ogni anno, a posteriori, vengono inseriti nel software di ottimizzazione la portata conosciuta come valore orario e i prezzi Swissix applicati nel momento corrispondente, al fine di calcolare la produzione teorica della centrale idroelettrica per ogni ora. Le produzioni orarie così calcolate sono moltiplicate per i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento. La conversione in franchi svizzeri dei prezzi Swissix negoziati in euro si basa sul tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera. I ricavi orari ottenuti vengono in seguito sommati per l'intero anno d'esercizio.

Infine, dai ricavi annui senza la misura di risanamento, determinati secondo il precedente calcolo, sono sottratti i ricavi annui con la misura di risanamento. Il risultato corrisponde ai mancati ricavi (in caso di valore negativo, la misura di risanamento non comporta mancati ricavi).

Se alla borsa di riferimento si dovesse in futuro passare a prezzi stabiliti ogni 15 minuti, l'ordinanza sarà adeguata in modo che il calcolo tenga conto degli intervalli di tempo di 15 minuti.

Per le centrali idroelettriche i cui detentori beneficiano di una remunerazione di cui agli articoli 7, 7a e 28a LEn non possono essere fatti valere mancati ricavi per spostamenti nel tempo della produzione energetica, poiché i ricavi di queste centrali idroelettriche non dipendono dal fattore tempo.

Art. 5 Assegnazione dell'indennizzo

La procedura di assegnazione dell'indennizzo disciplinata dagli articoli 17d e seguenti OEn si applica anche nel caso di misure d'esercizio per il risanamento. Il presente articolo 5 precisa questa procedura con norme specifiche.

Conformemente all'appendice 1.7 numero 1 lettera f OEn, nella domanda di indennizzo delle misure di risanamento devono essere indicati i presumibili costi computabili. A tal fine, per i mancati ricavi, i detentori delle centrali idroelettriche comunicano i parametri dei calcoli su modello. Essi devono essere convalidati in base ai dati degli ultimi 10 anni d'esercizio rappresentativi. Occorre fornire la prova che i parametri definiti producono risultati di calcolo corrispondenti in ampia misura alla situazione effettiva. Basandosi su questi calcoli per gli ultimi 10 anni d'esercizio rappresentativi, i detentori delle centrali idroelettriche devono fornire anche dati sui presumibili costi annui minimi, medi e massimi.

Infine, la domanda deve essere corredata anche di tutti gli altri dati di cui all'appendice 1.7 numero 1 OEn.

L'autorità cantonale competente per la valutazione della domanda e l'UFAM possono richiedere documenti supplementari ai fini della comprensione della domanda.

Nella sua decisione sulla concessione di un indennizzo e la relativa probabile entità (art. 17d^{ter} cpv. 2 OEn), Swissgrid stabilisce i parametri per i calcoli su modello come pure i presumibili costi annui minimi, medi e massimi computabili.

In caso di mutata situazione (modifica sostanziale di uno o più parametri), i parametri possono essere riesaminati e ridefiniti al più presto dopo cinque anni. A tal fine, la centrale idroelettrica deve fornire la necessaria documentazione.

Art. 6 Versamento dell'indennizzo

La procedura di versamento dell'indennizzo disciplinata dagli articoli 17d^{quinquies} e seguenti OEn si applica anche nel caso di misure d'esercizio per il risanamento. Ciò significa che il riepilogo dei costi dopo l'attuazione delle misure deve essere trasmesso alla competente autorità cantonale che lo esamina e lo inoltra all'UFAM. L'UFAM

elabora, all'attenzione di Swissgrid, una richiesta concordata con l'autorità cantonale¹ relativa all'ammontare dell'indennizzo. Quanto al riepilogo dei costi, l'articolo 6 precisa mediante disposizioni speciali i mancati ricavi.

Per quanto concerne il versamento dei mancati ricavi annui, il disciplinamento applicato dipende dall'ammontare dei presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all'articolo 17^{d^{ter}} capoverso 2 OEn.

Se l'ammontare è pari ad almeno 100 000 franchi, il detentore della centrale idroelettrica trasmette annualmente, ma al più tardi due mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio, all'autorità cantonale competente un riepilogo dei costi insorti nell'anno d'esercizio precedente unitamente a tutti i dati necessari ai fini della comprensione. Dopo che l'autorità cantonale e l'UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l'UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest'ultimo procede al versamento annuale degli indennizzi.

Se l'ammontare della media annuale dei presumibili costi imputabili è inferiore a 100 000 franchi, è prevista l'applicazione di una procedura semplificata: un anno dopo che il detentore della centrale idroelettrica ha notificato a Swissgrid l'inizio dell'attuazione della misura, Swissgrid gli versa per la prima volta l'ammontare stabilito nella decisione relativo ai costi annui medi computabili. Swissgrid effettua detto versamento annualmente per cinque anni. Ogni cinque anni, il detentore della centrale idroelettrica trasmette all'autorità cantonale competente un riepilogo dei mancati ricavi relativi agli ultimi cinque anni d'esercizio. Dopo che l'autorità cantonale competente e l'UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l'UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest'ultimo adegua se necessario l'importo dei versamenti annui per i cinque anni successivi. In questa fase non sono previsti né restituzioni né versamenti di arretrati: la differenza non viene compensata interamente l'anno seguente, ma è ripartita sulle rate annuali dei cinque anni successivi. Nelle rate annuali deve essere indicata in modo chiaro la composizione dell'importo versato, ossia la parte corrispondente ai presumibili mancati ricavi medi e la parte corrispondente alla compensazione della differenza risultante dal quinquennio precedente.

Al termine della durata dell'indennizzo (che nell'ultimo periodo può contare fino a cinque anni) conformemente all'articolo 2 capoverso 2 del presente progetto, viene elaborato un riepilogo finale dei costi. Dopo che l'autorità cantonale e l'UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l'UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest'ultimo versa gli arretrati se l'importo degli indennizzi versati era troppo basso e chiede la restituzione della quota in eccesso se l'indennizzo versato era troppo elevato.

Se una centrale idroelettrica rimane del tutto o in parte fuori esercizio per determinati periodi (p. es. in caso di esercizio limitato di singoli gruppi di macchine a causa di lavori di revisione o guasti), la mancata produzione che ne deriva non deve essere presa in considerazione per il calcolo dei mancati ricavi. Il detentore della centrale idroelettrica tiene conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili.

3 Ripercussioni

Il progetto è una conseguenza inevitabile della modifica della LPac entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e delle modifiche dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPac; RS 814.201) e dell'OEn in materia di rinaturazioni entrate in vigore il 1° giugno 2011. Rispetto alle modifiche menzionate, il progetto non avrà alcuna ripercussione supplementare. Pertanto, per la Confederazione non vi sarà alcun onere supplementare né a livello finanziario né a livello di effettivi.

¹ Nel caso di centrali idroelettriche di frontiera, l'autorità competente è l'Ufficio federale dell'energia.